



Associazione Fornitori Ospedalieri Regione Puglia
(costituita 10 maggio 1984)

COMUNICATO PARERE LEGALE 03/15

QUESITO

Una Stazione Appaltante ha chiesto, a comprova di quanto dalla scrivente dichiarato in sede di gara, la seguente documentazione:

- l'ultima visura camerale,
- i dati relativi alla camera del lavoro per i disabili (L.68)
- Certificati rilasciati da enti pubblici o privati per forniture similari eseguite nell'ultimo triennio

Siamo, pertanto, a chiedere se sia ancora valido quanto stabilito dalla legge 12/11/2011 n. 183 "legge di stabilità 2012" direttiva presidenza consiglio ministri 22/12/2011 n.14 entrata in vigore 01/01/2012, che va a modificare il D.P.R. N.445/2000 in materia di autocertificazione e stabilisce, in via definitiva, la fine della temporanea validità delle autodichiarazioni.

L'art. 15 L.n.183/2011 ha modificato l'art. 40 D.P.R. N.445/2000, affermando che i certificati rilasciati dalle PP.AA non valgono più nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni – ma solo tra i privati – in quanto, d'ora innanzi, nei procedimenti pubblici hanno valore – in via definitivamente sostitutiva le dichiarazioni di cui agli art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) nonché art. 47 (Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del medesimo D.P.R. N.445/2000. In conseguenza di ciò le PP.AA. non possono più richiedere gli originali dei certificati che i privati cittadini hanno autocertificato nel corso di procedimento, ma sono obbligate alla loro acquisizione d'ufficio ; non solo in quanto, nell'ipotesi in cui un Funzionario Pubblico non proceda a detta acquisizione d'ufficio, continuando a far indebita richiesta degli originali al privato concorrente, tale comportamento configura un violazione dei doveri d'ufficio (di rilevanza penale).

Vedasi anche sentenza del Consiglio di Stato 26/09/2013, sez.III, n.4785/2013.

RISPOSTA

Ved. allegato